

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 11 novembre 2021, n. 136  
**Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - L.R. 4/2017 smi -D.G.R. 538/2021. Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2021. Prescrizione di misure di estirpazione ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Ostuni - Fogli n.: 30, 57, 71 e 82 - zona ex contenimento.**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

##### VISTI

- Il D.lgs. 165/01 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- La L. n. 241/1990 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
- Il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché il D.lgs.196/03 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
- la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 di adozione dell’atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;
- la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle posizioni organizzative dell’Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 35 del 14/03/2019 inerente la delega di funzioni alle posizioni organizzative dell’Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 72 del 18/06/2019 *“Seguito affidamento responsabilità di P.O. di cui alla nota prot. 6598 in data 17/05/2019. Organizzazione funzionale della Sezione. Delega funzioni ai sensi della 241/90 e s.m.i.”*.

##### VISTI

- il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

- il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Reg. (UE) n. 2020/1201 e s.m.i. della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del 29/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*" che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;
- il D. Lgs 19 del 02/02/2021 "*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*";
- la legge n. 14 del 2007 "*Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali*";
- la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" e s.m.i.;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 09/06/2016 – Nelle cause riunite C-78/16 e C-79/16, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con decisioni del 16 dicembre 2015;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 05/09/2019 – Sentenza C - 443/18 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale per l'applicazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa*;
- la D.G.R. 538 del 6/04/2021 che ha approvato il "*Piano d'azione 2021, redatto ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio regionale*";
- la determina n° 39 del 14/05/2021 con cui l'Osservatorio fitosanitario ha approvato le procedure di attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa* e applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette;
- la determina n° 69 del 27/07/2021 di aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca* ST53 ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 e della D.G.R. 538/2021.

#### **PREMESSO CHE**

- Ai sensi del Reg. UE 2019/1702, la *Xylella fastidiosa* rientra tra gli organismi nocivi prioritari, per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione.
- Il Reg. (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 ha disposto le misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*.

- Il comma 2, lettera b) dell'art. 15 del Reg. UE 2020/1201 prevede che lo Stato membro monitora, la presenza della *Xylella* in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale situati al di fuori dell'area di contenimento;
- L'art. 1 della L. R. 4 giugno 2007, n. 14 recita " *La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.*”.
- Il Piano di azione approvato con DGR 538/2021 ha stabilito le aree da sottoporre a sorveglianza in attuazione del Reg. UE 2020/1201 e, in considerazione della necessità di :
  - tutelare la Piana degli olivi monumentali;
  - contenere la diffusione della *xylella fastidiosa* non solo nelle aree delimitate di cui alla DDS 39/2021, ma anche nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta 'Salento';
  - ridurre la pressione di inoculo dovuta alle piante infette presenti nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta 'Salento';

ha disposto che "A conclusione dell'attività di sorveglianza delle aree delimitate e indenni, anche alla luce delle relative risultanze, si attuerà il monitoraggio nell'area infetta non sottoposta a sorveglianza annuale, delle specie specificate presenti nel raggio di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nella stagione di monitoraggio 2020. Tale attività riguarderà prioritariamente le piante infette individuate nella Piana degli olivi monumentali e nella provincia di Taranto."

- L'Osservatorio, con nota di indirizzo ha disposto che ARIF deve:
  - anticipare l'attività di sorveglianza della Piana degli olivi secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i. e delle zone infette individuate nel precedente monitoraggio 2020, rispetto alla calendarizzazione prevista nel Piano d'Azione di cui alla D.G.R. n. 538 del 2021;
  - sottoporre a monitoraggio l'area di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nelle precedenti stagioni di monitoraggio e, comunque, sulla base dell'analisi del rischio fitosanitario valutato dall'Osservatorio ed eventuali segnalazioni da parte dei soggetti interessati;
  - svolgere l'attività di sorveglianza nell'area della Piana compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta 'Salento' dove attualmente si attuano misure di contenimento.
- La Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 67 di modifica della Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4, dispone "7 bis. *La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per la verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di olivi monumentali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere autorizzati dall'Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all'estirpazione bensì ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell'innesto di coltivar resistenti e nell'applicazione delle misure di controllo del vettore. Tale autorizzazione è subordinata all'adozione di un dettagliato protocollo di intervento da parte della Giunta Regionale.*"

#### **RICHIAMATI**

- il comma 3 art. 1 del D. Lgs 19 del 02/02/2021 che recita " *La protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) , della Costituzione.*”;
- il comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs 19/2021 che, tra le competenze dei Servizi fitosanitari regionali nel

proprio ambito territoriale, prevede:

*“a) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento”.*

*“o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti.”;*

- l'art. 33 del D. Lgs 19/2021 che recita:

*“1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti”.*

*“2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.”;*

- la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 secondo cui l'Autorità competente deve procedere «immediatamente» all'attuazione delle misure fitosanitarie nell'ambito della gestione dell'emergenza fitosanitaria;
- gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
- l'art. 21-octies della L. 241/1990 s.m.i.;
- la nota della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. 3670 del 22/04/2021 inviata a tutti i Comuni della regione Puglia con la quale è stata trasmessa la D.G.R. 538 del 6 aprile 2021 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile alla popolazione.

#### **DATO ATTO CHE**

- dall'attività di sorveglianza sinora effettuata, sono state individuate ufficialmente piante infette nell'agro di Ostuni ricadente tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta 'Salento';
- I laboratori:
  - Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" (CRSFA) con i rapporti di prova n. 1942 del 05/10/2021, n. 1974 del 08/10/2021, n. 2015 e 2017 del 13/10/2021, n. 2044 del 18/10/2021;
  - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell'Università di Foggia, con il rapporto di prova n.9\_POS/UNIFG del 01/10/2021;
  - Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB) con i rapporti di prova n.6 del 06/10/2021, n. 7 del 11/10/2021, n. 8 e 9 del 15/10/2021, n. 10 del 18/10/2021, n. 11 del 19/10/2021, n. 12 del 21/10/2021, n. 13 del 22/10/2021, n. 14 del 25/10/2021, n. 16 del 26/10/2021, n. 17 del 2/10/2021, n. 18 del 02/11/2021 e n. 19 del 03/11/2021;
  - L'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR con i rapporti di prova n.129P/2021

del 08/10/2021, n. 136/2021 del 14/10/2021, n. 139P/2021 del 14/10/2021, n. 143P/2021 del 20/10/2021 e n. 144P/2021 del 21/10/2021

(tutti pubblicati sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), hanno comunicato gli esiti positivi delle analisi molecolari per *Xylella fastidiosa* effettuate sui campioni vegetali prelevati da Ispettori/Agenti/Assistenti fitosanitari, relativi a n°290 piante infette di olivo e n° 1 pianta infetta di mandorlo, site in agro di Ostuni ai Fogli n°: 30, 57, 71 e 82, nonché le relative coordinate geografiche.

- Innovapuglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di monitoraggio, ha fornito i dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle quali insistono le piante infette riportati nell'allegato C e rappresentati nell'allegato A del presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.

#### **ATTESO CHE**

- A fronte delle piante infette individuate nell'agro di Ostuni, vi sono milioni di olivi anche monumentali o con caratteristiche di monumentalità non infetti, che devono essere salvaguardati;
- le piante di olivo monumentali ufficialmente riconosciute o con caratteristiche di monumentalità ufficialmente individuate infette, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67, possono essere sottoposte a innesto solo nel periodo primaverile e previa autorizzazione;
- le piante ufficialmente individuate infette, non devono rappresentare una fonte di infezione per l'areale circostante e si deve pertanto procedere alla loro estirpazione; tale misura fitosanitaria non sostituibile con altra misura fitosanitaria meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.lgs 19/2021 e, deve essere eseguita "immediatamente" così come ribadito dalla sentenza della Corte di Giustizia;
- la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del c.p..

**RITENUTO** di dovere procedere con urgenza all'adozione del presente provvedimento dichiarandone l'immediata esecutività proprio per corrispondere all'obbligo in capo all'Osservatorio fitosanitario derivante dalla normativa europea e nazionale di applicare, senza indugio, le misure fitosanitarie di cui al Reg. (UE) 2020/1201.

#### **VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto

finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'istruttore

Responsabile P.O. "Difesa attiva e produzione"  
(dott. Francesco Colasuonno)

Il responsabile del procedimento

Responsabile P.O. "Lotte obbligatorie,  
produzioni vivaistiche e sementire"  
(dott.ssa Anna Percoco)

Ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione del presente provvedimento

#### DETERMINA DI

confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;

1. prescrivere, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'estirpazione di n°291 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*, site nell'agro di Ostuni ai fogli n°: 30, 57, 71 e 82;
2. dare atto che le piante infette sono evidenziate nelle ortofoto di cui allegato A;
3. stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante infette è la seguente:
  - a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
  - b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
    - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
    - Portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)
    - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
  - c) ciascun proprietario/conduttore, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 7 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, comunica all'Osservatorio ([c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it) - [francesco.colasuonno@regione.puglia.it](mailto:francesco.colasuonno@regione.puglia.it)) e all'ARIF ([protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)) mediante il modello di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it), se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF;
  - d) il proprietario, nel caso di estirpazione su base volontaria, deve procedere entro massimo 10 gg dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR ([c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)), la tempistica di esecuzione;
  - e) in caso di estirpazione eseguita da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 gg successivi alla comunicazione del proprietario;
  - f) se il proprietario, decorsi i termini indicati al punto c), non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 gg successivi;
  - g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario all'esecuzione delle misure fitosanitarie, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario;

- h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/Agenti/Assistenti fitosanitari.
4. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette, con la seguente modalità:
- non effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario di cui al comma 1 dell'art. 14 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto non necessario in questo periodo;;
  - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
  - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
  - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
  - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
5. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
  - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
  - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
6. stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
7. stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.
8. stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuti in corso di perfezionamento. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato B parte integrante del presente atto), scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), a mezzo pec: [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it).

Il presente atto si trasmette con unica PEC:

- al Comune di Ostuni affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;
- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 538/2021 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n° 9 (nove) facciate e dagli allegati A, composto da 24 (ventiquattro) facciate, B, composto

da 2 (due) facciate, e C composto da 14 (quattordici) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;

- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e all'Assessore all'Agricoltura.

Il Dirigente della Sezione  
(Dott. Salvatore Infantino)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUTORIZZAZIONI E PAN**


---


**ALLEGATO A alla DDS n. 136 del 11/11/2021  
(da A/1 ad A/23)**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto  
dalle ortofoto da A/1 ad A/23  
Il Dirigente di Sezione  
(Dott. Salvatore Infantino)

Firmato digitalmente da:  
SALVATORE INFANTINO  
Regione Puglia  
Firmato il: 11-11-2021 13:21:39  
Seriale certificato: 904277  
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024



















































**Allegato B**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina  
Il Dirigente della Sezione  
Dott. Salvatore Infantino

ARIF  
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO  
[protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)

REGIONE PUGLIA  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
[c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)  
[francesco.colasuonno@regione.puglia.it](mailto:francesco.colasuonno@regione.puglia.it)

**OGGETTO: Anno 2021 – DDS N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.**

Con la presente il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_Codice Fiscale\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara **di procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

- tramite ARIF**
- a proprie cure e spese (abbattimento volontario)**

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del \_\_\_\_\_;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico \_\_\_\_\_  
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome \_\_\_\_\_
- nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- Codice fiscale \_\_\_\_\_
- residente in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- codice IBAN \_\_\_\_\_

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data \_\_\_\_\_

In Fede, \_\_\_\_\_  
(firma del titolare giuridico del terreno)

**Sezione Osservatorio Fitosanitario**

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)  
Sede operativa di Brindisi Via Torpiana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300  
mail: [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)

**Allegato B**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
 ( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La \_\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

Il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),

in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

## DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere \_\_\_\_\_ (1), dei terreni ubicati in agro di \_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_  
 e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it).

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 14 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

Firmato digitalmente da:  
 SALVATORE INFANTINO  
 Regione Puglia - 09/11/2021 10:25:57  
 Indirizzo IP: 193.47.130.127  
 Spid: 304427  
 Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021									
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	
Ex contenimento	Ostuni	1233419	30	19	LATILLA ANNA MARIA	Olivo	17,58195807	40,77759868	
Ex contenimento	Ostuni	1213347	57	35	RAIMONDI PANTALEO	Olivo	17,55114466	40,75673521	
		1210614				Olivo	17,53397316	40,75643603	
		1210927				Olivo	17,53346913	40,7575887	
		1209215				Olivo	17,53282249	40,75579704	
		1209246				Olivo	17,53286081	40,75565956	
		1209277				Olivo	17,5329823	40,75555376	
		1209333				Olivo	17,53306756	40,75552712	
		1209560				Olivo	17,53278987	40,75557352	
Ex contenimento	Ostuni	1209693	71	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FONDA MARA</li> <li>• GUSTAPANE SILVANO</li> <li>• GUSTAPANE FRANCESCA</li> <li>• GUSTAPANE FEDERICA</li> <li>• GUSTAPANE GIOVANNI</li> <li>• GUSTAPANE ALESSANDRO</li> </ul>	Olivo	17,5327799	40,75547083	
		1209734				Olivo	17,53268839	40,75552138	
		1209821				Olivo	17,53324098	40,75537831	
		1209865				Olivo	17,53312311	40,75538712	
		1209956				Olivo	17,53334165	40,75544463	
		1210138				Olivo	17,53323556	40,75573744	
		1210638				Olivo	17,53407697	40,75639726	
		1210908				Olivo	17,53358736	40,75746289	
		1209141				Olivo	17,53298789	40,75568404	
Ex contenimento	Ostuni	1229018	82	117	SEMERARO STEFANO	Olivo	17,49821998	40,74090656	

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 14 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

1229076	Olivo	17,4982743	40,7409594
1229158	Olivo	17,49829844	40,74100411
1229451	Olivo	17,49769628	40,74090961
1229485	Olivo	17,49775663	40,74088014
1241081	Olivo	17,49758631	40,74103307
1241124	Olivo	17,49752328	40,74111131
1241164	Olivo	17,49767616	40,74117227
1241224	Olivo	17,49781832	40,74111893
1241378	Olivo	17,49787331	40,74119107
1241500	Olivo	17,49819919	40,74109454
1241553	Olivo	17,49813214	40,74111385
1247554	Olivo	17,4966462	40,74115602
1247961	Olivo	17,49590142	40,74133468
1248214	Olivo	17,49636188	40,74118193
1248552	Olivo	17,49674174	40,74108403
1248575	Olivo	17,49669783	40,74112858
1247440	Olivo	17,49676757	40,74120733
1247502	Olivo	17,49669917	40,74121851
1245741	Olivo	17,49675818	40,74150403
1245530	Olivo	17,49685138	40,74137448
1245586	Olivo	17,49671794	40,74139429
1245619	Olivo	17,49676488	40,74138108



**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 14 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

1251864	Olivo	17,49661602	40,74082426
1251882	Olivo	17,49657445	40,74076024
1251921	Olivo	17,49653958	40,7407074
1251988	Olivo	17,49644972	40,74073433
1252024	Mandorlo	17,49640815	40,7407262
1252042	Olivo	17,49642022	40,74068708
1252094	Olivo	17,49640815	40,74059614
1252147	Olivo	17,49652128	40,7407927
1252357	Olivo	17,49672532	40,74090758
1252397	Olivo	17,4967555	40,74094517
1252639	Olivo	17,49638133	40,74076989
1252711	Olivo	17,49627967	40,74071625
1229648	Olivo	17,49741934	40,74082121
1229682	Olivo	17,49746628	40,74080546
1229704	Olivo	17,49726377	40,74088675
1229725	Olivo	17,49751791	40,74079022
1230597	Olivo	17,49687754	40,74064085
1230640	Olivo	17,4971585	40,74065101
1230722	Olivo	17,49725506	40,74064542
1230755	Olivo	17,49736369	40,74064034
1230873	Olivo	17,49749176	40,74063221
1231007	Olivo	17,49779686	40,7407008

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 14 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

1230670	Olivo	17,49705456	40,74064796
1230809	Olivo	17,49742337	40,74063373
1231266	Olivo	17,49779686	40,74059258
1250784	Olivo	17,49623045	40,74091469
1248449	Olivo	17,49650873	40,74108387
1250417	Olivo	17,496498	40,740871
1250461	Olivo	17,49643296	40,74083289
1250509	Olivo	17,49642894	40,74091113
1250589	Olivo	17,49636926	40,74095076
1250620	Olivo	17,49636523	40,7409152
1250725	Olivo	17,49622576	40,7409533
1248487	Olivo	17,49652214	40,74100512
1250157	Olivo	17,49587573	40,74101173
1252182	Olivo	17,49647051	40,74079835
1252204	Olivo	17,49641284	40,74079259
1252234	Olivo	17,496498	40,74083035
1252460	Olivo	17,49673159	40,7410051
1252510	Olivo	17,49668777	40,74103866
1252592	Olivo	17,49665625	40,7409655
1252616	Olivo	17,49659792	40,740934
1250181	Olivo	17,49594547	40,74105034
1250286	Olivo	17,49656082	40,74096445

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 14 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Ostuni	1250747	82	124	SOLETTI MARIA	Olivo	17,49625392	40,74092384
		1247759				Olivo	17,49560349	40,74116262
		1248331				Olivo	17,4966612	40,74107422
Ex contenimento	Ostuni	1216435	82	124	SOLETTI MARIA	Olivo	17,50067957	40,7415335
		1216354				Olivo	17,50061788	40,74146745
		1216803				Olivo	17,50034094	40,74159447
		1216838				Olivo	17,50040933	40,74165238
		1218369				Olivo	17,49883622	40,74188405
Ex contenimento	Ostuni	1218423	82	183	SEMERARO QUIRICO	Olivo	17,49879253	40,74206689
		1218489				Olivo	17,49871686	40,74210506
		1218525				Olivo	17,4985157	40,74216145
		1217528				Olivo	17,49973208	40,7414512
		1224082				Olivo	17,49816433	40,740556
Ex contenimento	Ostuni	1224107	82	128	SOLETTI MARCO	Olivo	17,49816687	40,74061726
		1224294				Olivo	17,49813616	40,74065965
		1224377				Olivo	17,49832056	40,74064288
		1224557				Olivo	17,49850622	40,74063272
		1224710				Olivo	17,49859616	40,74068149
		1224747				Olivo	17,49850161	40,74072722
		1224899				Olivo	17,49820858	40,74077396
		1222684				Olivo	17,49853984	40,740493
1222766	Olivo	17,49864042	40,74047116					

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 14 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Ostuni	1222962	82	134	D'AMICO QUIRICO	Olivo	17,498281	40,74052958					
		1222992				Olivo	17,49827296	40,74057277					
		1227664				Olivo	17,49618909	40,74046609					
		1227846				Olivo	17,49618858	40,74042015					
		1227906				Olivo	17,49616742	40,74035379					
		1227933				Olivo	17,49616217	40,74029336					
		1227941				Olivo	17,49610006	40,74036006					
		1228019				Olivo	17,49602303	40,74036412					
		1241251				Ostuni	82	146	OLIVA GIOVANNI	Olivo	17,49446824	40,73778194	
		1241290								Olivo	17,49451675	40,73777042	
		Ex contenimento				Ostuni	1232579	82	191	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SILIBERTI STEFANO</li> <li>• SILIBERTI ANNALISA</li> <li>• SILIBERTI MARGHERITA</li> </ul>	Olivo	17,49744469	40,74051432
							1233070				Olivo	17,49739716	40,74027276
							1233105				Olivo	17,49740466	40,74037037
							1233132				Olivo	17,49742471	40,74044626
1233177	Olivo		17,49732211	40,74037158									
1233216	Olivo		17,49729663	40,74020036									
1233247	Olivo		17,49729857	40,74012445									
1233292	Olivo		17,49737442	40,74012313									
1233372	Olivo		17,49725573	40,74008401									
1233400	Olivo		17,49735363	40,74004184									
1233447	Olivo		17,49725739	40,73994555									
1233472	Olivo		17,49732766	40,73987373									



**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 14 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

1243127	Olivo	17,49785453	40,73957849
1243179	Olivo	17,4976822	40,73958408
1234724	Olivo	17,49800943	40,74044321
1234744	Olivo	17,49799669	40,74038682
1234772	Olivo	17,49798261	40,74033144
1234796	Olivo	17,49789208	40,7403543
1234823	Olivo	17,49781363	40,7403731
1234926	Olivo	17,49779485	40,74029638
1234993	Olivo	17,49798328	40,74027149
1235027	Olivo	17,4979645	40,74018766
1235060	Olivo	17,49786995	40,74019579
1235107	Olivo	17,49778815	40,74023694
1235126	Olivo	17,49778278	40,74018563
1235183	Olivo	17,49776535	40,74010688
1235243	Olivo	17,49784493	40,74010219
1235269	Olivo	17,49774925	40,74002914
1235315	Olivo	17,49782905	40,74002863
1235362	Olivo	17,49793634	40,74002914
1235403	Olivo	17,49792561	40,73994684
1235426	Olivo	17,49781966	40,73995547
1235461	Olivo	17,4977506	40,73995954
1227255	Olivo	17,49795713	40,73947484

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 14 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

1226974	Olivo	17,49801278	40,73986707
1227021	Olivo	17,49808721	40,73977206
1227062	Olivo	17,49798462	40,7396862
1227091	Olivo	17,49796651	40,73961253
1227167	Olivo	17,49806441	40,73954546
1227201	Olivo	17,49795333	40,73955563
1227289	Olivo	17,49804161	40,7394657
1227336	Olivo	17,49793701	40,73940422
1227377	Olivo	17,4980329	40,73939762
1226466	Olivo	17,49812275	40,74043203
1226498	Olivo	17,49820858	40,74042391
1226560	Olivo	17,49809593	40,74036497
1226579	Olivo	17,49808051	40,74029587
1226654	Olivo	17,498165	40,74021763
1226706	Olivo	17,49806173	40,74017089
1226746	Olivo	17,49813281	40,74009417
1226773	Olivo	17,49812745	40,74003575
1226872	Olivo	17,498108	40,73992448
1235490	Olivo	17,49773651	40,73989806
1235524	Olivo	17,49790885	40,73987977
1235579	Olivo	17,49789629	40,73978603
1235622	Olivo	17,49788336	40,73969534

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 14 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Ostuni	1234639	82	193	SEMERARO ANTONIO	Olivo	17,49782838	40,74048132
		1234655				Olivo	17,4978257	40,74043661
		1234681				Olivo	17,49791756	40,74046455
		1234702				Olivo	17,4979122	40,74042187
		1235687				Olivo	17,49771371	40,73977613
		1235743				Olivo	17,49768957	40,73971973
		1235800				Olivo	17,49776803	40,73963387
		1235821				Olivo	17,49787398	40,73963438
		1227426				Olivo	17,49830112	40,73941387
		1227499				Olivo	17,49831654	40,73930159
Ex contenimento	Ostuni	1227468	82	194	OLIVA FRANCESCA	Olivo	17,49834672	40,73936764
		1219550				Olivo	17,49904543	40,7399697
		1220370				Olivo	17,49883622	40,73951346
		1221776				Olivo	17,49863304	40,73934529
		1221831				Olivo	17,49872826	40,739296
		1220024				Olivo	17,49873698	40,73970246
		1220065				Olivo	17,49884158	40,7397238
		1220307				Olivo	17,49869004	40,7395353
		1218863				Olivo	17,49938875	40,74014447
		1218874				Olivo	17,49931667	40,74023379
1219607	Olivo	17,49917753	40,74004692					
1218876	Olivo	17,49924928	40,74025675					

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 14 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Ostuni	1219211	82	231	SOLETI MARGHERITA	Olivo	17,49894863	40,74035364
		1219403				Olivo	17,49893613	40,74015311
Ex contenimento	Ostuni	1217204	82	232	SEMERARO MARILENA	Olivo	17,49915138	40,74199684
		1217153				Olivo	17,4993284	40,74202021
		1217113				Olivo	17,49920234	40,74207102
		1217299				Olivo	17,49919501	40,74189558
		1227555				Olivo	17,49841645	40,73932191
Ex contenimento	Ostuni	1222318	82	236	CONVERTINI ANNA ANTONIA	Olivo	17,4986773	40,7397746
		1222186				Olivo	17,49858476	40,73971465
		1222087				Olivo	17,49861494	40,73958255
		1227585				Olivo	17,49852978	40,73924113
		1222467				Olivo	17,49859214	40,74003676
		1222515				Olivo	17,49875642	40,74029435
		1222436				Olivo	17,49853246	40,73982795
Ex contenimento	Ostuni	1233827	82	285	D'AMICO PIETRO	Olivo	17,4974931	40,74018156
		1233754				Olivo	17,49766946	40,74001441
		1233714				Olivo	17,49755882	40,74001898
		1233691				Olivo	17,49746852	40,74002071
		1233674				Olivo	17,49746025	40,73993832
		1233649				Olivo	17,49753867	40,73992838
		1233603				Olivo	17,49763459	40,7398503
		1233559				Olivo	17,49753132	40,73985894



**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 14 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

		1237961						Olivo	17,49719739	40,73957392
Ex contenimento	Ostuni	1237557	82	290	SOLETI ANGELO	Olivo	17,49728456	40,73900031		
		1237478				Olivo	17,49749511	40,73897998		
Ex contenimento	Ostuni	1223357	82	318	ROTUNNO FILOMENA	Olivo	17,51168166	40,73640147		
		1223392				Olivo	17,5115633	40,73636438		
Ex contenimento	Ostuni	1241254	82	336	CARABOTTI PIETRO	Olivo	17,49775864	40,74131148		
		1241677				Olivo	17,49755144	40,74139836		
Ex contenimento	Ostuni	1216530	82	471	D'AMICO NICOLA	Olivo	17,50070907	40,74163613		